COMUNE DI INVERUNO
(Provincia di Milano)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

D.G.R. 22 dicembre n. IX/2762,
"SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI"

RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Milano, marzo 2012

STUDIO IDROGEOTECNICO
associato
Adriano Ghezzi fondatore - 1964

dott. geol. Efrem Ghezzi
dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera

sede: Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax
02/655.10.40
E-Mail: stid @ fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com

COMUNE DI INVERUNO
(Provincia di Milano)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

D.G.R. 22 dicembre n. IX/2762,
"SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI"

RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Sommario

1 PREMESSA 3
2 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 3
3 CRITERI PER LA RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 6
4 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE 6
5 RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI 6
5.1 Canali Derivatori (secondari) 7
5.2 Canali Diramatori (terziari) 7
5.3 Tabella riassuntiva del reticolo idrografico (Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 8
6 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 9
7 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 9
7.1 Criteri normativi 9
4.1 Fasce di rispetto del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 10
8 REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 12

TAVOLE

Tav. 1 - Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali – scala 1:10.000/25.000
Tav. 2 - Individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000

ALLEGATI

Allegato 1 - D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1542 "Approvazione del regolamento consortile del consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi (l.r. 31/2008, articolo 85)"
Allegato 2 - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"

Documentazione fotografica

1 PREMESSA

In adeguamento alla D.G.R. IX/2762 del 22 dicembre 2011, il presente elaborato costituisce il Documento di Polizia Idraulica, riguardante la ricognizione del reticolo idrografico superficiale insistente nel territorio di Inveruno, l'individuazione delle fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato al punto 4 della citata Delibera Regionale.
Lo studio risulta pertanto così composto:

- elaborato tecnico (relazione tecnica e cartografie) illustrante il processo di identificazione del reticolo idrografico, la classificazione del reticolo (principale, minore, di bonifica, corpi idrici privati), l'individuazione delle fasce di rispetto;
- elaborato normativo (regolamento di Polizia Idraulica) con l'indicazione delle attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

Il seguente paragrafo cita i principali riferimenti normativi in materia di polizia idraulica.

- L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1, ART. 114 – "RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN LOMBARDIA. ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)"
  MODIFICATA DALLA
  L.R. 24 MARZO 2004 N. 5, ART. 22 – "MODIFICA A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO. COLLEGATO ORDINAMENTALE 2004"
  Trasferisce ai comuni le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

- D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868 – "DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA

CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL'ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000 – DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA"

Disciplina le modalità di individuazione del reticolo idrografico principale e, per differenza, del reticolo idrografico minore e individua il reticolo di corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla "polizia idraulica" per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

- D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950 – "MODIFICA DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002, N. 7/7868 – DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL'ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000. DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA"

  Apporta delle modifiche sostanziali alla precedente direttiva, sostituendo integralmente gli allegati A, B e C. In particolare l'allegato A riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi della L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

  In particolare l'allegato B fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del reticolo idrografico minore e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica. Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

- SENTENZA 23 GIUGNO 2004 N. 91 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA

  Dichiara l'illegittimità di tali disposizioni, con parziale annullamento dell'Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua -canali di bonifica- gestiti dai Consorzi di Bonifica), in ragione dell'erroneo presupposto della demanialità di canali ed acquedotti dotati di regolare decreto di concessione di utilizzazione d'acqua.

- D.G.R. 11 FEBBRAIO 2005 N. 7/20552 – "APPROVAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. 7/2003"

  Individua il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai quali sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica).

- SENTENZA 27 OTTOBRE 2005 N. 129 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA

  Si pronuncia sull'ottemperanza della propria sentenza n. 91/04.

- D.G.R. 30 NOVEMBRE 2005 N. 8/1239 – "ESCLUSIONE DI ALCUNI CANALI DAL RETICOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA, IN OTTEMPERANZA A SENTENZA 91/04 COME DETERMINATA DA SENTENZA 129/05"

Individua l'elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.

- D.G.R. 3 AGOSTO 2007 N. 8943 – "LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA"

  Fornisce indicazioni di carattere amministrativo e tecnico agli Enti competenti riguardanti l'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

- D.G.R. 1 OTTOBRE 2008 N. 8/8127 – "MODIFICA DEL RETICOLO PRINCIPALE DETERMINATO CON D.G.R. 7868/2002"

  Introduce modifiche nell'Allegato A della direttiva del 2002 – Elenco dei corsi d'acqua principali e stabilisce che i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, sono soggetti alla normativa di Polizia Idraulica, con particolare riferimento al R.D. 523/1904. Il loro utilizzo deve essere regolato da concessione o altro atto amministrativo equivalente. Tali corsi d'acqua classificati pubblici devono essere stralciati dall'Allegato D e dall'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552.

- L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 – "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTA, PESCA E SVILUPPO RURALE

  Stabilisce che La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per la gestione del reticolo idrico minore.

- REGOLAMENTO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010 N. 3 – "REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 85, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 «TESTO UNICODELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE»"

  Fornisce tutte le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
  - Esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
  - Tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
  - Difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

- D.G.R. 26 OTTOBRE 2010 N. 9/713 – "MODIFICA DELLE D.G.R. NN. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 E 8127/2008, IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI DI POLIZIA IDRAULICA"

  Semplifica e raggruppa le varie disposizioni che hanno modificato la normativa relativa al reticolo idrico, in particolare per ciò che riguarda l'applicazione e l'interpretazione dei canoni. Modifica e sostituisce integralmente l'allegato C alla d.g.r. 7/13950/2003, alcune parti della d.g.r. 8943/2007 e il punto 5 della d.g.r. 8127/2008.

- D.G.R. 6 APRILE 2011 N. IX/1542 – "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (L.R. 31/2008, ARTICOLO 85)"

Definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.

3 CRITERI PER LA RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

L'individuazione del reticolo idrografico del comune di Inveruno ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali (riportate in **Tav. 1**), così come indicato dalla D.G.R. n. IX/2762/2011:
  - cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 – tavolette Parabiago F. 44 I SE e Castano Primo F. 44 I SO;
  - carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 – fogli A6d1 e A6d2 relativi a voli del 1994;
  - mappe informatizzate del catasto terreni in scala 1:2.000 dell'intero territorio comunale, rese disponibili presso il Comune di Inveruno, utili alla ricognizione del reticolo idrico superficiale. Nella **Tav. 1** sono stati evidenziati i corpi idrici presenti nelle mappe catastali vigenti;
- acquisizione dei tracciati presenti in Inveruno riferiti alla "rete consortile" del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (forniti dal Consorzio stesso);
- informazioni tecniche derivanti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
  - verifica dei percorsi dei canali, individuando le variazioni di posizione rispetto alle cartografie ufficiali, i tratti non più evidenti e i tratti tombinati in relazione a modifiche del tessuto urbano;
  - individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni di scarico, tombinatura, ecc.

4 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

In territorio di Inveruno non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale ai sensi dell'All. A alla D.G.R. IX/2762/2011.

5 RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

Il territorio di Inveruno è interessato dalla presenza di canali ad uso irriguo appartenenti al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, riportati nell'Allegato D alla D.G.R. IX/2762/2011, distinti in:

- Canali derivatori (secondari);

- Canali diramatori (terziari).

In Tav. 2 è stato riportato il tracciato dei canali irrigui rappresentato con differente colorazione in base alla classificazione e con specifica denominazione facente riferimento all'elenco di All. D della D.G.R. IX/2762/2011.

5.1 CANALI DERIVATORI (SECONDARI)

I derivatori, denominati Canale Derivatore di Cuggiono e Canale Derivatore di Magenta, costituiscono i canali di larghezza maggiore (3÷5 m) che si dipartono direttamente dal canale adduttore principale (Canale Villoresi) con direzione prevalente di deflusso N-S. Presentano alveo rivestito in cemento, per la quasi totalità a cielo aperto. Si caratterizzano per la presenza costante di acqua con portate variabili in funzione dell'utilizzo e delle utenze asservite. In tali canali è generalmente presente una buona vegetazione di fondo che favorisce lo sviluppo di un ecosistema stabile.

Il Canale Derivatore di Cuggiono scorre marginalmente lungo le porzioni occidentali del territorio comunale, confinanti con Cuggiono, andando ad interessare aree prettamente agricole. Ai lati del canale sono presenti fasce boscate.

Il Canale Derivatore di Magenta è ubicato in posizione mediana rispetto al territorio comunale, passando dalle zone agricole settentrionali, ove l'alveo è circondato da fasce boscate, al settore urbanizzato con l'alveo addossato agli edifici residenziali / insediamenti produttivi, fino all'estremità del territorio comunale ove torna ad essere inserito nell'ambito agricolo periurbano.

5.2 CANALI DIRAMATORI (TERZIARI)

Costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, con ampiezza mediamente di circa 1-1.5 m, localmente intubati in corrispondenza del contesto urbanizzato e delle infrastrutture stradali (ad es: 2 Magenta). L'alveo si presenta in calcestruzzo a sezione trapezoidale, prevalentemente in ambito edificato; solo in pochi tratti, generalmente in ambito agricolo, è in terra. L'andamento è quasi sempre rettilineo, con deviazioni ad angolo retto e talora sono bordati da filari di ripa (piantate). I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori.

5.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI)

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva dl reticolo idrografico individuato nel comune di Inveruno.

CODICE SIBITER ***ALL. D – D.G.R. IX/2762/11***	**DENOMINAZIONE**	**TIPO DI CANALE**	**GESTORE**	**SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA**	**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
R01S02C22	CANALE DERIVATORE CUGGIONO	secondario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C24	CANALE DERIVATORE DI MAGENTA	secondario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S04C01	1/A CORBETTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S02C14	2 BUSCA CUGGIONO	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C06	2 MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S04C06	3 CORBETTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C07	3 MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S02C15	3 STRAMAZZO CUGGIONO	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C08	3/A MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S02C16	3/BIS CUGGIONO	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C09	4 MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C10	4/A MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S04C08	5 CORBETTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11

R01S03C11	5 MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S04C09	5/A CORBETTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S03C12	6 MAGENTA	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11
R01S02C18	8/BIS CUGGIONO	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.R. n. 3/2010 D.G.R. n. IX/1542/11

I canali sopracitati non rientrano negli elenchi dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Sulla base della classificazione dei corsi d'acqua ai sensi della Sez. A – All. 3 – Parte III del D.Lgs. 152/06 i canali derivatori e diramatori ricadono rispettivamente nelle seguenti categorie:
"corso d'acqua intermittente" ovvero corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per più di 8 mesi all'anno, che può manifestare asciutte anche solo in parte del proprio corso e/o più volte durante l'anno;
"corso d'acqua effimero" ovvero un "corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente".

Tale appartenenza è stata dedotta dai periodi di asciutta del Canale Villoresi pubblicati in rete sul sito del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi.

6 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Ai sensi del punto 3 della D.G.R. n. IX/2762/2011, rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato D) e che non si qualificano come canali privati.

Il territorio di Inveruno è **sprovvisto** di reticolo idrografico minore di competenza comunale.

7 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

7.1 CRITERI NORMATIVI

La D.G.R. n. IX/2762/2011, al punto 5.1 dell'Allegato B, fornisce indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse dovranno essere individuate tenendo conto:
- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

L'elaborato tecnico di cui al Documento di Polizia Idraulica deve contenere anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre normative, con particolare riguardo alla fasce fluviali contenute nel PAI, nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dal Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

La sopracitata delibera regionale, in Allegato B, punto 5.2 ed in Allegato E (Linee Guida di Polizia Idraulica), indica i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione da parte dell'Amministrazione Comunale delle attività vietate o soggette ad autorizzazione entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore).

Nel territorio di Inveruno, interessato unicamente dalla presenza di canali di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi, le fasce di rispetto dei canali risultano determinate dal Consorzio stesso, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010. Con Delibera CDA n. 424 del 2 marzo 2011, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Villoresi ha adottato il proprio Regolamento di gestione della polizia idraulica, successivamente approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1542. Con tale provvedimento il Consorzio Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile.

4.1 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

L'art. 4 del Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio Est Ticino-Villoresi, di cui alla D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1542, si riferisce alle fasce di rispetto ed in particolare indica ai seguenti commi:

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali;

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal regolamento consortile e dalla normativa vigente.
3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'Allegato B al regolamento.

Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'Allegato C del Regolamento Consortile e visualizzato nell'immagine seguente.

Allegato C
Modalità di calcolo fasce di rispetto

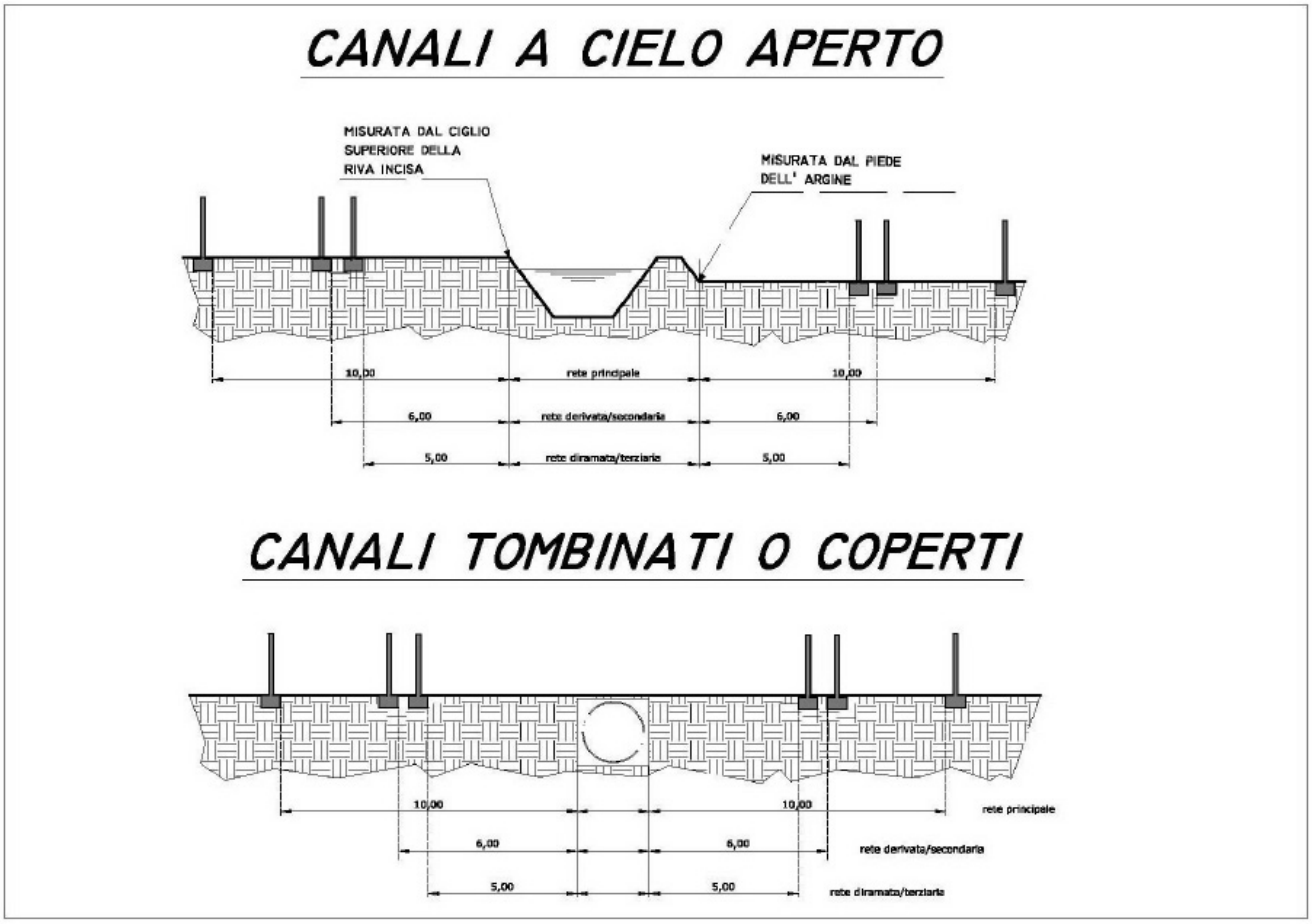

Figura 1 – Allegato C alla D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1542

L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto del territorio di Inveruno, riportata in **Tav. 2**, è la seguente:

- **canali derivatori (secondari)**: a scala di dettaglio i limiti della fascia di rispetto si intendono individuati ad una distanza di **6 m** dal ciglio superiore della sponda incisa, essendo assenti gli argini in rilevato. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione. In Tav. 2 è stato tracciato pertanto un offset di 6 m dai bordi dei canali.
- **canali diramatori (terziari):** a scala di dettaglio i limiti della fascia di rispetto si intendono individuati ad una distanza di **5 m** dal ciglio superiore della sponda incisa, essendo assenti gli argini in rilevato. In considerazione del fatto che i canali terziari sono indicati come una linea, è stato tracciato un offset di 6 m tenendo in considerazione la larghezza reale del canale (circa 2m). In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

8 REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Il Regolamento di Polizia Idraulica di cui deve dotarsi il Comune di Inveruno corrisponde al "Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica" del Consorzio Est Ticino Villoresi, approvato con delibera regionale D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1542.
L'Autorità idraulica deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è rappresentata dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi.

Il Regolamento Consortile, suddiviso nelle seguenti parti:

- Rete Consortile
- Procedure;
- Vigilanza e controllo;
- Allegato A Rete Consortile – Elenco dei canali;
- Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli;
- Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto

definisce le regole per l'uso della rete consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.
Il regolamento, nella prima parte, fornisce le definizioni (art. 2), descrive l'assetto della rete consortile (art. 3), prescrive le attività vietate (art. 6) ed ammesse (art. 7) e regolamenta la tombinatura dei canali (art. 8), la realizzazione di opere (art. 9), gli scarichi di acque non consortili (art. 12), ecc..
Per quanto riguarda le attività vietate e ammesse il regolamento recepisce quanto prescritto dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3.
Nella seconda parte, il Regolamento indica le procedure per l'inclusione di canali nella rete consortile (art. 14) e/o per la dismissione dalla stessa (art. 15),

definisce gli atti di autorizzazione di attività di terzi (art. 16), di concessione (art. 17), di nulla osta (art. 20) e di calcolo dei canoni (art. 21), ecc.. Nella terza parte vengono definiti i soggetti preposti per le attività di vigilanza e controllo.

In Allegato 1 viene riportato integralmente il suddetto regolamento consortile.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica nello strumento urbanistico comunale vigente, sui canali di bonifica di cui all'Allegato D della D.G.R. IX/2762/2011 valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010 (riportato in Allegato 2).

Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi

COMUNE DI INVERUNO
(Provincia di Milano)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

D.G.R. 22 dicembre n. IX/2762,
"SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI"

ALLEGATI

Milano, marzo 2012

STUDIO IDROGEOTECNICO
associato
Adriano Ghezzi fondatore - 1964

dott. geol. Efrem Ghezzi
dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera

sede: Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax
02/655.10.40
E-Mail: stid @ fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com

D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1542
Approvazione del regolamento consortile del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (l. r. 31/2008, articolo 85)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85, comma 4, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo Rurale», ai sensi del quale la Giunta Regionale approva il Regolamento Consortile;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3, concernente la Polizia Idraulica e la sua disciplina ai sensi dell'art. 85, comma 5, della l.r. 31/2008;

Preso atto che ai sensi del comma 1, dell'articolo 15 del r.r. 3/2010, i Consorzi di Bonifica approvano il Regolamento Consortile;

Vista la lettera prot. n. Z1.2011.0006144 , del 3 marzo 2011, con la quale il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha trasmesso in Regione il proprio Regolamento Consortile;

Visto il Regolamento Consortile approvato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con delibera n. 424 in data 2 marzo 2011, del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che la Struttura Programmazione, reticoli idrografici e demanio idrico della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica ha verificato la coerenza del Regolamento Consortile con le disposizioni del r. r. 3/2010;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento Consortile del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, articolato nelle seguenti parti:

- Rete consortile;
- Procedure;
- Vigilanza e sanzioni;
- Allegato A Rete consortile – Elenco dei canali;
- Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli;
- Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto;

Visto il programma regionale di Sviluppo della IX Legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 ottobre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 19 «Risorsa acqua», OS 19.5 «Riordino dei reticoli idrografici regionali e dei Consorzi di Bonifica», OO 19.5.1 «Ridefinizione e ridelimitazione dei comprensori e dei Consorzi di Bonifica, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni, approvato con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Consortile di cui in premessa del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALL. 1

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA

Sommario

RETE CONSORTILE
art. 1 - Premesse
art. 2 - Definizioni
art. 3 - Rete consortile
art. 4 - Fasce di rispetto
art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati
art. 6 - Attività vietate
art. 7 - Attività ammesse
art. 8 - Tombinature e coperture di canali
art. 9 - Realizzazione di opere
art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali
art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque
art. 12 - Scarichi di acque non consortili
art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte
PROCEDURE
art. 14 - Inclusione nella rete consortile
art. 15 - Dismissione di rete consortile
art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi
art. 17 - Concessione
art. 18 - Concessione di scarico
art. 19 - Autorizzazione
art. 20 - Nulla osta e pareri
art. 21 - Canoni e altri oneri
art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia
VIGILANZA E CONTROLLO
art. 23 - Autorità di polizia idraulica
art. 24 - Agente accertatore
art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile
art. 26 - Sanzioni e procedure
art. 27 - Norme transitorie

Allegato A Rete consortile - Elenco dei canali
Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli
Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto

RETE CONSORTILE

art. 1 - Premesse

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 si applica integralmente a tutta la rete consortile.

2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.

3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

art. 2 - Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:

a) Autorità di polizia idraulica: il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

b) Rete consortile (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento;

c) Canale: corso d'acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a vettoriare acque;

d) Fascia di rispetto: porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento;

e) Atto autorizzativo: provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività ammesse dal presente regolamento e che interessano la rete consortile.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3.

art. 3 - Rete consortile

1. La rete consortile è costituita da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni.

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua pubblica. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.

4. La Direzione Area Programmazione cura la tenuta di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento sarà approvato il primo catasto della rete.

5. Nel catasto e nel SIT risulteranno l'elenco dei canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Il catasto e il SIT registreranno allo stesso modo l'elenco delle opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

art. 4 - Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'**Allegato C.**

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento si considerano temporaneamente ammesse quando siano in regola con le norme consortili in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di pregiudizio immediato alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali.Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

7. Per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 21 della relativa normativa. Nell'Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico Regionale.

8. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;

b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;

c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;

d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste.

e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza;

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

art. 6 - Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto è fatto divieto di:

a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;

b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli disposti dal Consorzio;

c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;

d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;

e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;

f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;

g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'Allegato B.

art. 7 - Attività ammesse

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;

b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;

c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono calcolati per analogia sulla base dei canoni stabiliti dalle norme regionali vigenti per situazioni simili e tenendo conto degli specifici fattori legati:

a) al valore di mercato delle aree interessate;

b) alla modificazione del valore della rete;

c) all'aggravio dei costi di manutenzione e gestione;

d) ai nuovi rischi potenziali cui il consorzio può essere soggetto.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;

b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;

c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;

d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;

f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

art. 8 - Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a passerella/ponticello ciclopedonale e a ponte carrabile.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

art. 9 - Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie dei canali principali.

2. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua. Sui canali secondari e terziari le

distanze da rispettare saranno stabilite in fase di istruttoria sulla base delle direttive del Dirigente Area Rete.

4. Per i canali che sono inseriti in vie navigabili classificate valgono le regole fissate dalle autorità di navigazione.

5. Per i canali non inseriti nelle vie navigabili, ma in cui è possibile la navigazione in base all'**Allegato B**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio;

b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo.Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

a) distanza dal fondo: m. 1,00

b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica e al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle alzaie è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione.

3. Il transito ciclopedonale ed equestre, quando le condizioni lo permettono, è ammesso solo a rischio del passante.

4. Le alzaie aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, sono concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

5. Il limite di velocità su tutte le alzaie non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.

6. Su tutte le alzaie, non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.

7. Su tutte le alzaie, non date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con ordinanza del Presidente del Consorzio. Il posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nella medesima ordinanza. La segnalazione attualmente presente sarà adeguata entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.

2. La navigazione sui canali definiti navigabili in forza di norme regionali o statali è ammessa con le specifiche determinate dalle norme stesse, dai provvedimenti delle autorità competenti e, in difetto dalle norme del Codice della navigazione (RD 327/1942) e del Regolamento sulla navigazione delle acque interne (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631). Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete. Il Consorzio con decisione del Direttore Area Rete può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del Direttore Area Rete sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.

3. La navigazione sui canali principali e secondari della rete consortile, o su tratte dei medesimi, compresi nell'**Allegato B**, è ammessa quando sussistano le condizioni idrauliche e di sicurezza e quando l'esercizio della navigazione non sia di impedimento alle attività di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità idraulica. Su detti canali la navigazione è ammessa previa autorizzazione consortile rilasciata dal Dirigente Area Programmazione con i medesimi principi e oneri definiti per le altre attività ammesse sulla rete.

4. Nelle tratte dei canali principali le condizioni di navigabilità, le tipologie di imbarcazione ammesse e le norme per la conduzione delle imbarcazioni e per gli ormeggi e alaggi delle stesse sono definite con apposite ordinanze del Presidente del Consorzio.

5. Gli altri canali non sono normalmente navigabili.

Specifico atto autorizzativo in deroga può essere rilasciato dal Direttore Area Programmazione. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.

6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Direttore Area Programmazione. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri addizionali cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

art. 12 - Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali principali consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T=20). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte

1. Per la regolazione dei canali è istituito un Servizio Idrometrico consortile, nell'ambito dell'Area Rete, che provvede ad ottimizzare l'uso delle acque nel rispetto delle finalità consortili. Il Consorzio si adopera per arrivare ad un completo sistema di monitoraggio della rete.

2. La regolazione ordinaria dei canali è decisa dal Dirigente dell'Area Rete che incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione della stessa. Il Servizio idrometrico provvede alle regolazioni e le comunica tramite posta elettronica agli utenti e ad ogni altro interessato che ne faccia richiesta.

3. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

4. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con ordinanza del Presidente del Consorzio, pubblicata sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, nel caso di canale navigabile classificato. L'ordinanza stabilisce la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

PROCEDURE

art. 14 - Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento con determina di presa d'atto del Direttore Generale.

2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, previo parere della Commissione di polizia idraulica consortile e atto di recepimento del Consiglio d'amministrazione.

4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.

5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio d'amministrazione approva una

proposta di inserimento nella rete consortile e provvede a comunicarla all'Aipo, alla Regione e alle Province interessate, per eventuali osservazioni. Nel medesimo tempo la proposta viene inviata a tutti i Comuni attraversati dai canali oggetto della proposta affinché sia pubblicata per almeno 90 giorni, all'Albo pretorio. Dopo sei mesi dalla approvazione della proposta di inserimento, ove non siano pervenute osservazioni ostative, la Commissione di polizia idraulica consortile propone al Consiglio d'amministrazione l'inclusione in apposito elenco provvisorio allegato al catasto della rete consortile. Questa parte della rete viene gestita dal consorzio, salvo il sopravvenire di diritti di terzi. L'eventuale cancellazione avverrà previa compensazione tra introiti e costi sostenuti dal consorzio a carico dei richiedenti.

art. 15 - Dismissione di rete consortile

1. La Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, solo dopo che siano dimostrabili almeno 20 anni di mancato utilizzo e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica consortile provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Settore Gestione Rete che cura l'istruttoria della pratica, inoltrandola successivamente al Settore Tutela del territorio. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria viene definita con determina del Direttore Generale.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfetariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

a) per le aree agricole si assume inizialmente il valore di € 11,70 al metro quadro.

b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;

c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 mq. = € 40,95);

d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;

e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);

b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli stabiliti dal Direttore Generale. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 25 comma 2.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento.

4. La procedura autorizzativa è curata dall'Area Programmazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Il Dirigente, o suo delegato, firma gli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;

b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;

e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;

g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento e previa fidejussione coprente le spese di rimozione (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;

h) utilizzazione colturale di terreni consortili o demaniali;

i) tombinatura e copertura quando consentita;

j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, cosi come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;

b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;

c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consortili per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

8. La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravi degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

11. Il Direttore Generale, con apposita determina fisserà i modelli di riferimento per gli atti autorizzativi.

art. 17 - Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

5. Se richiesto il Consorzio provvede, se non già richiesto dall'Istante, ad acquisire il parere vincolante dall'ufficio regionale competente o dall'AIPO; in questo caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento del parere suddetto;

6. l'Area Rete cura l'istruttoria tecnico-idraulica secondo gli schemi e le procedure fissate dal Direttore Generale, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata;

7. L'Area Programmazione cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti;

8. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione;

9. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente emette l'atto concessorio definitivo.

10. Gli atti concessori, salvo diversa disposizione motivata da parte del Direttore Area Programmazione e da quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari,

l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

art. 18 - Concessione di scarico

1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 12 e le procedure fissate all'articolo 17 del presente regolamento.

2. Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi alla Provincia competente.

3. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

4. Gli uffici consortili verificano l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.

5. Con l'atto di concessione viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto al cap. 14 del Piano di classificazione degli immobili approvato con deliberazione del C.d.A. n. 403/2010 e secondo i seguenti criteri:

a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.

6. Il Direttore dell'Area Rete e/o il Direttore dell'Area Programmazione, sentita la Commissione di polizia idraulica consortile, possono disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.

7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

art. 19 - Autorizzazione

1. Il Consorzio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale. L'Iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.

5. L'autorizzazione impone, a secondo della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti.

6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore Generale. La valutazione delle condizioni di urgenza è effettuata dall'Area Programmazione, sentita l'Area Rete. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

art. 20 - Nulla osta e pareri

1. Il Nulla osta viene rilasciato, entro 30 giorni, su semplice domanda dell'interessato, con allegati i documenti necessari a valutare la richiesta. la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

2. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

3. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.

4. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

5. Gli oneri eventuali sono comunicati all'interessato che deve provvedere prima del rilascio del Nulla osta a liquidare la somma dovuta a favore del Consorzio.

6. Il rilascio di Nulla osta per iniziative culturali, ambientali, sociali e sportive, senza fini di lucro è deciso dal Dirigente dell'area programmazione, o suo delegato.

art. 21 - Canoni e altri oneri

1. I Canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile sono fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 e altri atti Regionali specifici.

2. Nei casi non ricompresi dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5

dell'art. 18 del presente regolamento.

4. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali classificati "vie navigabili" il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni demaniali fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.

5. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.

6. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese, sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate.

7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di concessione sono fissate forfettariamente in € 300,00 (trecento/00) una tantum;

8. Le spese di istruttoria per ogni istanza di autorizzazione e/o nulla osta, con esclusione delle attività senza fini di lucro, sono fissate in € 100,00 (cento/00) una tantum.

9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.

11. Gli importi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'aumento viene determinato al massimo ogni 3 anni con determina del Direttore generale e arrotondamento ai 5 euro.

12. Il Dirigente d'area ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.

13. Il Dirigente d'area ha inoltre facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

3. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia.

VIGILANZA E CONTROLLO

art. 23 - Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita l'autorità di polizia idraulica sul reticolo proprio e affidato secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità di Polizia Idraulica, si esplicano attraverso:

a) il rilascio di atti autorizzativi;

b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;

c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;

d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;

e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali della rete principale e secondaria.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Direttore generale emette direttive applicative del presente regolamento, vigila sull'attività degli uffici curando il rispetto del regolamento stesso e la sua corretta applicazione.

7. Il Dirigente dell'area programmazione organizza l'attività di polizia idraulica, compresa la vigilanza, ed emette gli specifici atti autorizzativi.

8. Il Dirigente area rete cura l'espressione dei pareri idraulici quando richiesti, che nella definizione delle

istruttorie di polizia idraulica.

9. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio. Gli accordi operativi sono definiti dall'area competente e sottoscritti dal Direttore Generale.

art. 24 - Agente accertatore

1. È il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

2. Il Direttore generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e previa specifica formazione.

3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore generale può perseguire anche la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita un Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è costituita dal Presidente del consorzio o suo delegato, con funzioni di presidenza della commissione, dal Direttore generale, dai Direttori d'area, dal Responsabile del Settore Gestione Rete e dal Responsabile del Settore Tutela del territorio, con funzioni anche di segreteria. Il C.d.A., qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di Polizia idraulica consortile.

5. Con il presente regolamento, la Commissione per la valutazione delle richieste di svincolo servitù nominata con deliberazione n. 349 del 17 dicembre 2009, è trasformata in Commissione di polizia idraulica;

6. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

7. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

8. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni del Direttore Generale.

art. 26 - Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni portate di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e al presente Regolamento avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori e in collaborazione con le Polizie provinciali e locali.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

3. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

4. La Regione, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Programmazione Reticoli Idrografici e Demanio Idrico su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

5. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente dalla Regione avvalendosi del Consorzio e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

6. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

7. Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai sensi dell'art. 80 della L.R. 31/2008 e degli art. dal n. 2 al n. 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3, il Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi si intende quale Autorità competente per l'esercizio della vigilanza, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento.

8. Il Consorzio provvede con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relativi alle competenze degli Organi ed alle mansioni del personale.

9. Il Direttore generale individua all'interno del Consorzio gli Organi, gli Uffici ed Agenti abilitati a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

10. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti osservando le disposizioni Regionali nonché avvalendosi anche della collaborazione di altri organi di polizia giudiziaria.

11. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

12. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile –nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non

derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

13. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Direzione Generale del Consorzio.

14. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.

15. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

16. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

17. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

18. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

19. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

20. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

21. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 4 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

22. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.

23. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

24. Qualora si accerti l'esecuzione di opere o di attività incompatibili coi divieti previsti nel presente Regolamento, il Consorzio segnalerà le infrazioni

rilevate alla Regione Lombardia ai fini dell'emanazione delle disposizioni occorrenti per l'eliminazione dei pregiudizi provocati e per l'indicazione delle opere da eseguirsi e dei termini entro i quali il contravventore deve eseguire le disposizioni.

Alla segnalazione alla Regione sono allegate le eventuali osservazioni svolte dal contravventore.

25. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate dalla Regione per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

26. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Regionali non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a spese del contravventore stesso; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

27. Il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi senza bisogno di diffida al contravventore, quando l'esecuzione immediata sia ordinata dalla Regione, nei casi di urgenza o ove il contravventore non sia conosciuto

28. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

29. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

art. 27 - Norme transitorie

1. Per il Naviglio Martesana restano in vigore le modalità previste dalla deliberazione di C.d.A. 358/2010 Direttive per l'autorizzazione di scarichi in Naviglio Martesana.

2. Il nuovo derivatore di Parabiago del Canale Villoresi in costruzione (*Naviglio della Valle Olona*) sarà considerato rete principale lungo il tratto principale sino alla congiunzione col Naviglio Grande.

3. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete consortile, limitatamente alla prima annualità, l'importo del canone concessorio dovuto al consorzio è pari agli oneri complessivamente dovuti dal concessionario alla pubblica amministrazione precedentemente competente.

4. Per le Concessioni approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora registrate presso l'Ufficio del Registro, si applica il **c. 10 dell'art. 17** del presente regolamento.

5. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto. Per le concessioni scadute il cui canone è stato assolto nella forma dell'una tantum all'atto della stipula della concessione stessa, qualora ricorrano i presupposti per la riscossione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale. In tali casi, il Direttore Generale può disporre, con proprio atto motivato, la riscossione rateizzata fissando il numero delle rate e la relativa temporalità.

6. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Direttore Generale, sentiti i Direttori d'Area, adotta con proprie determine, le direttive previsti dal presente regolamento per definire le procedure applicative.

7. Di dare atto che le deliberazioni del C.d.A. nn. 59/2006, 125/2007, 139/2007, 140/2007, 142/2007, 341/2007, 349/2009 e 371/2010, cessano la propria efficacia dalla data di approvazione del presente regolamento o da altri atti dirigenziali, emanati ai sensi del precedente comma 5.

8. Per l'anno 2011, si applicano i canoni fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 rivalutati dell'1,6%, così come risulta dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice ISTAT. Per gli anni successivi, la rivalutazione sarà determinata con provvedimento del Direttore Generale.

Allegato A

Rete consortile - Elenco dei canali

CANALE	CODICE SIBITER
1/A CASTANO	R01S01C03
1/B CASTANO	R01S01C04
1 CASTANO	R01S01C05
2 CASTANO	R01S01C06
2/A CASTANO	R01S01C07
3 CASTANO	R01S01C08
3/A CASTANO	R01S01C09
6/A CASTANO	R01S01C10
6/B CASTANO	R01S01C11
4 CASTANO	R01S01C12
5 CASTANO	R01S01C13
6/C CASTANO	R01S01C14
6 CASTANO	R01S01C15
6/D CASTANO	R01S01C16
7 CASTANO	R01S01C17
7/A CASTANO	R01S01C18
CANALE DERIVATORE I DI CASTANO	R01S01C19
CANALE DERIVATORE II DI CASTANO	R01S01C20
3/1 CASTANO	R01S01C21
3/2 CASTANO	R01S01C22
1 CUGGIONO	R01S02C01
1/A CUGGIONO	R01S02C02
1/B CUGGIONO	R01S02C03
2 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C05
2 MALVAGLIO CUGGIONO	R01S02C06
4 CUGGIONO	R01S02C07
4/BIS CUGGIONO	R01S02C08
5 CUGGIONO	R01S02C09
5/A CUGGIONO	R01S02C10
6 CUGGIONO	R01S02C11
7 CUGGIONO	R01S02C12
CAMPACCIO CUGGIONO	R01S02C13
2 BUSCA CUGGIONO	R01S02C14
3 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C15
3/BIS CUGGIONO	R01S02C16
8 CUGGIONO	R01S02C17
8/BIS CUGGIONO	R01S02C18
9 CUGGIONO	R01S02C19
10 CUGGIONO	R01S02C20
11 CUGGIONO	R01S02C21
CANALE DERIVATORE CUGGIONO	R01S02C22
CANALE DERIVATORE MALVAGLIO	R01S02C23

CANALE	CODICE SIBITER
1 MAGENTA	R01S03C01
1/B MAGENTA	R01S03C03
BOCCA SECONDARIO MAGENTA	R01S03C04
1/C MAGENTA	R01S03C05
2 MAGENTA	R01S03C06
3 MAGENTA	R01S03C07
3/A MAGENTA	R01S03C08
4 MAGENTA	R01S03C09
4/A MAGENTA	R01S03C10
5 MAGENTA	R01S03C11
6 MAGENTA	R01S03C12
6/A MAGENTA	R01S03C13
7 MAGENTA	R01S03C14
8 MAGENTA	R01S03C15
9 MAGENTA	R01S03C16
10 MAGENTA	R01S03C17
11 MAGENTA	R01S03C18
12 MAGENTA	R01S03C19
13 MAGENTA	R01S03C20
13/A MAGENTA	R01S03C21
14 MAGENTA	R01S03C22
14/A MAGENTA	R01S03C23
CANALE DERIVATORE DI MAGENTA	R01S03C24
COLATORE S.ANSELMO	R01S03C25
COLATORE CALDERARA	R01S03C26
COLATORE MARCALLO	R01S03C27
1/A CORBETTA	R01S04C01
1/V CORBETTA	R01S04C02
1/B CORBETTA	R01S04C03
2/V CORBETTA	R01S04C04
2/BIS CORBETTA	R01S04C05
3 CORBETTA	R01S04C06
4 CORBETTA	R01S04C07
5 CORBETTA	R01S04C08
5/A CORBETTA	R01S04C09
6 CORBETTA	R01S04C10
7 CORBETTA	R01S04C11
8 CORBETTA	R01S04C13
8/A CORBETTA	R01S04C14
9 CORBETTA	R01S04C15
10 CORBETTA	R01S04C16
10/A CORBETTA	R01S04C17

Elenco dei canali - 2

CANALE	CODICE SIBITER
11 CORBETTA	R01S04C18
12 CORBETTA	R01S04C19
12/BIS CORBETTA	R01S04C20
13 CORBETTA	R01S04C21
13/A CORBETTA	R01S04C22
13/BIS CORBETTA	R01S04C23
14 CORBETTA	R01S04C24
15 CORBETTA	R01S04C25
21 CORBETTA	R01S04C26
22 CORBETTA	R01S04C27
CANALE DERIVATORE DI CORBETTA	R01S04C28
COLATORE MENADRAGO	R01S04C34
COLATORE DIVERSI COLATORI	R01S04C35
COLATORE OSSONA	R01S04C36
COLATORE RANTEGHETTA	R01S04C37
COLATORE CELESTINA	R01S04C38
COLATORE SANTO STEFANO	R01S04C39
COLATORE MALPAGA	R01S04C40
COLATORE VAIANA	R01S04C41
COLATORE POBBIA	R01S04C42
COLATORE CUCCO	R01S04C43
1/A ARLUNO	R01S05C01
2 ARLUNO	R01S05C02
3 ARLUNO	R01S05C03
4 ARLUNO	R01S05C04
5 ARLUNO	R01S05C05
6 ARLUNO	R01S05C06
6/A ARLUNO	R01S05C07
CANALE DERIVATORE ARLUNO	R01S05C08
1/B ARLUNO	R01S05C09
COLATORE VIAGO	R01S05C10
COLATORE GOMARASCA	R01S05C11
1 VITTUONE	R01S06C01
1/BIS VITTUONE	R01S06C02
2 VITTUONE	R01S06C03
3 VITTUONE	R01S06C04
3/BIS VITTUONE	R01S06C05
4 VITTUONE	R01S06C06
5 VITTUONE	R01S06C07
6 VITTUONE	R01S06C08
8 VITTUONE	R01S06C09
7 VITTUONE	R01S06C11

CANALE	CODICE SIBITER
7/BIS VITTUONE	R01S06C12
SONCINA VITTUONE	R01S06C13
9 VITTUONE	R01S06C14
10 VITTUONE	R01S06C15
13 VITTUONE	R01S06C16
CANALE DERIVATORE DI VITTUONE	R01S06C17
COLATORE ARLUNO	R01S06C18
COLATORE VITTUONE	R01S06C19
COLATORE SEDRIANO	R01S06C20
CANTONI BAREGGIO	R01S07C01
1 BAREGGIO	R01S07C02
1/A BAREGGIO	R01S07C03
1/C BAREGGIO	R01S07C04
1 VALDERENNE BAREGGIO	R01S07C05
1/F BAREGGIO	R01S07C06
2 BAREGGIO	R01S07C07
3 BAREGGIO	R01S07C08
4 BAREGGIO	R01S07C09
5 BAREGGIO	R01S07C10
3/BIS BAREGGIO	R01S07C11
6/A BAREGGIO	R01S07C12
6 BAREGGIO	R01S07C13
7 BAREGGIO	R01S07C14
8 BAREGGIO	R01S07C15
7/A BAREGGIO	R01S07C16
CANALE DERIVATORE DI BAREGGIO	R01S07C17
COLATORE CASCINA NUOVA	R01S07C18
COLATORE SAN PROTASO	R01S07C19
1/A VALLE OLONA	R01S08C01
1 VALLE OLONA	R01S08C02
1/B VALLE OLONA	R01S08C03
1/C VALLE OLONA	R01S08C04
1/D VALLE OLONA	R01S08C05
2 VALLE OLONA	R01S08C06
3 VALLE OLONA	R01S08C07
4 VALLE OLONA	R01S08C08
5 VALLE OLONA	R01S08C09
6 VALLE OLONA	R01S08C10
5/BIS VALLE OLONA	R01S08C11
6/C VALLE OLONA	R01S08C12
6/B VALLE OLONA	R01S08C13
CANALE DERIVATORE VALLE OLONA	R01S08C14

Segue Allegato A

Elenco dei canali - 3

CANALE	CODICE SIBITER
1/D SETTIMO	R01S09C01
1/M SETTIMO	R01S09C02
2 SETTIMO	R01S09C03
2/BIS SETTIMO	R01S09C04
3 SETTIMO	R01S09C05
4 SETTIMO	R01S09C06
4/BIS SETTIMO	R01S09C08
5 SETTIMO	R01S09C09
6 SETTIMO	R01S09C10
4/D SETTIMO	R01S09C11
4/C SETTIMO	R01S09C12
7 SETTIMO	R01S09C13
8 SETTIMO	R01S09C14
9 SETTIMO	R01S09C15
10 SETTIMO	R01S09C16
12 SETTIMO	R01S09C17
CANALE DERIVATORE DI SETTIMO	R01S09C19
2 RHO	R01S10C01
3 RHO	R01S10C02
4 RHO	R01S10C03
6 RHO	R01S10C04
5 RHO	R01S10C06
CANALE DERIVATORE DI RHO	R01S10C07
13 PASSIRANA	R01S11C01
14/A PASSIRANA	R01S11C02
14 PASSIRANA	R01S11C03
PASSIRANA ALFA ROMEO	R01S11C05
1 PASSIRANA	R01S11C07
2 PASSIRANA	R01S11C08
3 PASSIRANA	R01S11C09
3/2 PASSIRANA	R01S11C10
4 PASSIRANA	R01S11C11
4/BIS PASSIRANA	R01S11C12
5 PASSIRANA	R01S11C14
5/1 PASSIRANA	R01S11C15
5/BIS-FONTANILE PAREA PASSIRANA	R01S11C16
6 PASSIRANA	R01S11C17
7 PASSIRANA	R01S11C18
8 PASSIRANA	R01S11C19
10/N PASSIRANA	R01S11C20
11 PASSIRANA	R01S11C21
12 PASSIRANA	R01S11C22

CANALE	CODICE SIBITER
CANALE DERIVATORE DI PASSIRANA	R01S11C23
CANALE DERIVATORE DI ARESE	R01S11C25
1/B GARBAGNATE	R01S12C02
1/4 GARBAGNATE	R01S12C03
2 GARBAGNATE	R01S12C04
3 GARBAGNATE	R01S12C05
5 GARBAGNATE	R01S12C07
6 GARBAGNATE	R01S12C08
8 GARBAGNATE	R01S12C10
CANALE DERIVATORE DI GARBAGNATE	R01S12C11
17 VAL SEVESO	R01S13C02
18 VAL SEVESO	R01S13C03
18/A VAL SEVESO	R01S13C04
15 VAL SEVESO	R01S13C08
16 VAL SEVESO	R01S13C09
8 VAL SEVESO	R01S13C10
9 VAL SEVESO	R01S13C11
9/1 VAL SEVESO	R01S13C12
10 VAL SEVESO	R01S13C14
11 VAL SEVESO	R01S13C15
CANALE DERIVATORE VAL SEVESO	R01S13C18
1/A NOVA	R01S14C03
4 NOVA	R01S14C08
4/A NOVA	R01S14C09
5 NOVA	R01S14C11
7 NOVA	R01S14C12
3/2 NOVA	R01S14C18
3/1 NOVA	R01S14C19
CANALE DERIVATORE DI NOVA	R01S14C20
1 VLP	R01S15C01
1/A VLP	R01S15C02
1/B VLP	R01S15C03
1/C VLP	R01S15C04
10 VLL	R01S16C03
1/A VLL	R01S16C04
2 VLL	R01S16C05
3/1 VLL	R01S16C06
3/4 VLL	R01S16C08
3/5 VLL	R01S16C09
4 VLL	R01S16C10
5 VLL	R01S16C11
6 VLL	R01S16C12

Segue Allegato A

Elenco dei canali - 4

CANALE	CODICE SIBITER
7 VLL	R01S16C13
9 VLL	R01S16C15
CANALE DERIVATORE DI BRUGHERIO	R01S16C16
1/1 CERNUSCO	R01S17C01
1/2 CERNUSCO	R01S17C02
1/3 CERNUSCO	R01S17C03
1/4 CERNUSCO	R01S17C04
2/1 CERNUSCO	R01S17C05
2/2 CERNUSCO	R01S17C06
2/3 CERNUSCO	R01S17C07
3/1 CERNUSCO	R01S17C08
3/2 CERNUSCO	R01S17C09
3/3 CERNUSCO	R01S17C10
5 CERNUSCO	R01S17C11
5/BIS CERNUSCO	R01S17C12
9 CERNUSCO	R01S17C13
7 CERNUSCO	R01S17C14
8 CERNUSCO	R01S17C15
8/BIS CERNUSCO	R01S17C16
6 CERNUSCO	R01S17C17
10 CERNUSCO	R01S17C18
11 CERNUSCO	R01S17C19
CANALE DERIVATORE DI CERNUSCO	R01S17C21
9/BIS CERNUSCO	R01S17C23
CANALE DERIVATORE DI CARUGATE	R01S17C24
COLLETTORE VILLORESI MARTESANA	R01S17C25
1/2 GORGONZOLA	R01S18C01
1/3 GORGONZOLA	R01S18C02
1/4 GORGONZOLA	R01S18C03
1/5 GORGONZOLA	R01S18C04
6/1 GORGONZOLA	R01S18C05
6/7 GORGONZOLA	R01S18C06
6/8 GORGONZOLA	R01S18C07
6/9 GORGONZOLA	R01S18C08
7 GORGONZOLA	R01S18C09
8/1 GORGONZOLA	R01S18C10
8/2 GORGONZOLA	R01S18C11
8/3 GORGONZOLA	R01S18C12
8/6 GORGONZOLA	R01S18C13
8/4 GORGONZOLA	R01S18C14
8/5 GORGONZOLA	R01S18C15
9/2 GORGONZOLA	R01S18C16

CANALE	CODICE SIBITER
9/3 GORGONZOLA	R01S18C17
10/3 GORGONZOLA	R01S18C18
10/4 GORGONZOLA	R01S18C19
11 GORGONZOLA	R01S18C20
11/BIS GORGONZOLA	R01S18C21
2 GORGONZOLA	R01S18C22
2/BIS GORGONZOLA	R01S18C23
3 GORGONZOLA	R01S18C24
4 GORGONZOLA	R01S18C25
5 GORGONZOLA	R01S18C26
9/1 GORGONZOLA	R01S18C27
CANALE DER. DI GORGONZOLA	R01S18C28
CANALE DERIVATORE DI PESSANO	R01S18C30
CANALE ADDUTTORE PRINC.VILLORESI	R01S19C01
CANALE DEIVATORE DI PARABIAGO	R01S19C02
CANALE DER.ARLUNO-VITTUONE-BAREGGIO	R01S19C03
IMPIANTO CASCINA SARONA	R01S20C01
IMPIANTOCASCINA SISIANA	R01S20C02
MPIANTO A PIOGGIA DI CAVENAGO	R01S20C03
COLLETTORE SANT ANTONINO	R01S21C01
NAVIGLIO MARTESANA	R02S21C04
NAVIGLIO DI BEREGUARDO	R03S22C46
NAVIGLIO DI PAVIA	R04S42C45
CAVETTO RICOTTI	R05S24C01
CAVO RAVANO	R05S24C02
COLATORE ALLACCIANTE LAMBRINO	R05S24C03
RAVANO ROGGIA DEI NOBILI	R05S24C05
RAVANO ROGGIA DELLE CAMPANE	R05S24C06
COLATORE NERONE GARIGA	R05S24C07
COLATORE OLONETTA	R05S24C08
ROGGIA USELLA MIRADOLA	R06S01C01
ROGGIA MOLINA DI ALBUZZANO	R06S02C01
CANALE DEVIATORE ACQUE ALTE	R08S02C01
COLATORE REFUGO ROGGIONE	R08S02C02
COLATORE REALE	R08S02C03
CANALE SUD PEDEARGINALE	R08S02C05

Allegato B

Fasce di rispetto e altri vincoli

Canale	Fascia di rispetto (m)			Appartenenza a Piani Paesaggistici (*)	Navigabilità	Divieto posa cartelli pubblicitari
	Rete principale	Rete secondaria (derivatori)	Rete terziaria (diramatori)		Soggetta ad autorizzazione consortile	
Villoresi	10	6	5	X	Dalle Dighe del Panperduto al sifone di Garbagnate. Sul resto dell'asta non navigabile salvo deroga (art. 11 c. 5)	X
Naviglio della Valle Olona (Villoresi – Nuovo derivatore di Parabiago, in costruzione)	*10*				Tutta l'asta	X
Villoresi - Impianto di Castano - Cascina Sarona			5			
Villoresi - Impianto di Parabiago – Cascina Sisiana						
Villoresi- Impianto di Cavenago			5			
Villoresi – S.Antonino	6					
Naviglio Martesana	10			X	Tutta l'asta	X
Naviglio di Bereguardo	10			X	Tutta l'asta	X
Naviglio di Pavia	10			X	Tutta l'asta	X
Cavetto Ricotti	10	5				
Cavo Ravano	10	5				
Ravano Roggia dei Nobili	10	5				
Ravano Roggia delle Campane	10	5				
Colatore Nerone	10	5				
Colatore Allacciante Lambrino	10					
Colatore Olonetta	10					
Colatore Deviatore Acque Alte	10					
Colatore Refugo Roggione	10					
Colatore Reale	10					
Colatore Sud Pedearginale	10					
Roggia Molina di Albuzzano						
Roggia Usella Miradola						

(*) Vedi Art. 21 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, quale allegato al Piano Territoriale Regionale e fornisce gli indirizzi per i PTCP e i PGT.

"…..nei territori compresi entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde del naviglio Grande e di Pavia e 50 metri per il Canale Villoresi, il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio di Paderno è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo esistente;

- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della via d'acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo i corsi d'acqua.

- Per il Naviglio Martesana. Si applica la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i relativi criteri di gestione, approvati con d.g.r. n. 3095 del 1 agosto 2006……."

Allegato C

Modalità di calcolo fasce di rispetto

CANALI A CIELO APERTO

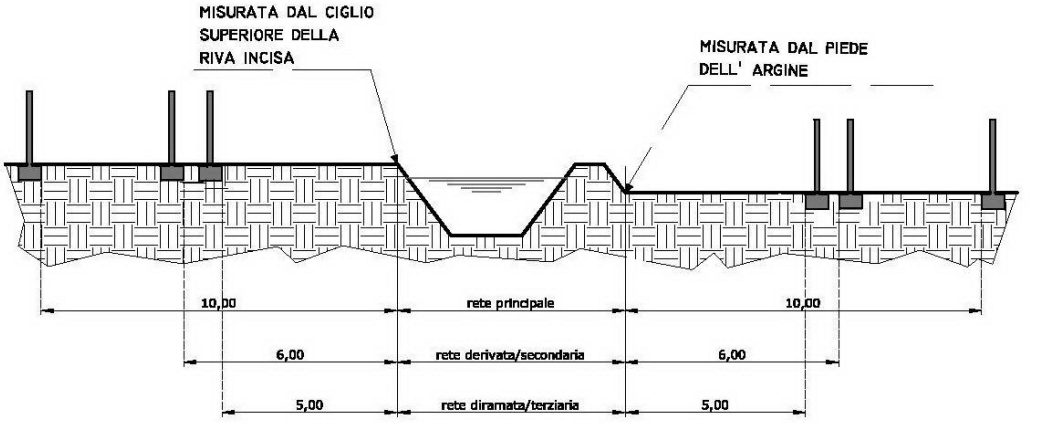

CANALI TOMBINATI O COPERTI

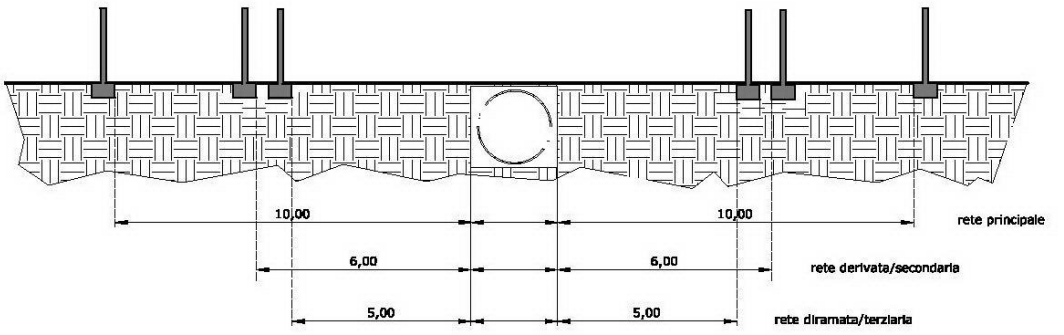

(BUR2008025) (1.6.0)

Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale» e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;

b) tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;

c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

2. Il presente regolamento attua altresì il disposto del comma 4 dell'art. 85 della l.r. 31/2008.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;

b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;

c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008;

d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;

e) opere di bonifica: le realizzazioni definite ai sensi art. 77 della l.r. 31/2008;

f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;

g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;

h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;

i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

Art. 3
(Attività vietate)

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Art. 4
(Attività soggette a concessione o autorizzazione)

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attra-

ALL. 2

verso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 5
(Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

2. Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

Art. 6
(Contemporanea presentazione di domanda)

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

Articolo 7
(Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.

2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.

5. Il canone è dovuto:

a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;

b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.

6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.

8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

9. Il richiedente ha l'obbligo di:

a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;

b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;

c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;

d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.

10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.

12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 8
(Durata, revoca e decadenza)

1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.

3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:

a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;

b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;

c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:

a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;

b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;

c) per omesso pagamento di una rata del canone;

d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;

e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.

6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 9
(Costituzione di servitù di passaggio)

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

Articolo 10
(Esigenze idrauliche)

1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 11
(Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 12
(Obblighi dei frontisti)

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13
(Obblighi dei privati)

1. Sono obblighi dei privati:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;

d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;

h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2. Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata desti-

nazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Art. 14
(Vigilanza e sanzioni)

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. La Regione, su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

4. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, da Regione e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

5. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

Art. 15
(Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 della l.r. 31/08 i consorzi approvano il regolamento contenente:

a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;

c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.

2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della l.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n 368 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 febbraio 2010

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11119 del 3 febbraio 2010)

(BUR2008026) (5.4.0)

Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 4

Modifiche al regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia"»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

Al regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia"» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: «Attuazione del titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione;

b) **all'articolo 1 comma 1:**

1) le parole «all'articolo 20, comma 3, della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia"» sono sostituite dalle parole *«all'articolo 149, comma 2, della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"»*;

2) alla lettera a) le parole «dagli artt. 7, comma 7 e 13 della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dall'articolo 149, comma 2 della l.r. 31/2008»*;

3) alla lettera b) le parole «dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dell'articolo 137, comma 3, della l.r. 31/2008»* e le parole «dall'articolo 10 della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dall'articolo 149 della l.r. 31/2008»*;

4) alla lettera c) le parole «dall'articolo 3 della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dall'articolo 133 della l.r. 31/2008»*;

5) alla lettera d) le parole «dall'articolo 16 della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dall'articolo 144 della l.r. 31/2008»*;

c) **all'articolo 2, comma 3**, le parole «all'articolo 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008»*;

d) **all'articolo 3** sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, la lettera a) è così sostituita: *«a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini e carpione, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di:*

1) 1 capo di trota marmorata

2) 2 capi di temolo

3) 3 capi di carpione»;

2) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«di cui all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008»*;

3) al comma 9, le parole «all'articolo 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008»* e la parola «annoverate» è sostituita con le parole *«di cui»*;

e) **all'articolo 4** comma 1, le parole «dell'articolo 7 della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole *«dell'articolo 137 della l.r. 31/2008»*;

COMUNE DI INVERUNO
(Provincia di Milano)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

D.G.R. 22 dicembre n. IX/2762,
"SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Milano, marzo 2012

STUDIO IDROGEOTECNICO
associato
Adriano Ghezzi fondatore - 1964

dott. geol. Efrem Ghezzi
dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera

sede: Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
E-Mail: stid @ fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com